

INTESA BIENNALE aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015 TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI (SEZIONI PRIMAVERA SPERIMENTALI) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 1°AGOSTO 2013

SECONDA ANNUALITA' - A.S. 2014/2015

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato dal Direttore Generale, e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali

VISTI i commi 630 e 1259 art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli Accordi in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, del 20 marzo 2008, del 29 ottobre 2009 e del 10 ottobre 2010 con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010-2013 per la realizzazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

VISTO l'Accordo Quadro biennale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi fra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - sottoscritta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali in data 1°agosto 2013;



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



e, in particolare, l'art. 2 dell'Accordo 2013, che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni, sentite le A.N.C.I. regionali, per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni primavera sperimentali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che l'art. 8 del citato Accordo definisce una durata biennale dello stesso (aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015), salva revisione annuale, ad istanza di ciascuna delle parti e previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio;

VISTO l'articolo 1 del citato Accordo che stabilisce che i progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel medesimo articolato, nel rispetto della specifica normativa regionale;

VISTA la nota protocollo n. 5662 del 24.9.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione relativa all'urgenza della stipula dell'Intesa regionale per consentire il regolare avvio delle attività educative, che richiama la conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto effettivo dei parametri qualitativi prescrittivi;

PRESO ATTO del parere favorevole di A.N.C.I. Emilia-Romagna espresso in data 24 ottobre 2014;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche, avente per oggetto "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", che regolamenta, tra l'altro, le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia, già esistenti in regione dagli anni novanta, prevedendone l'autorizzazione al pari dei nidi d'infanzia tradizionali;

VISTA la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 25 luglio 2012 n.85 avente per oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali e



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi Ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;

PRESO ATTO che anche nell'a.s. 2014-2015 proseguirà, con le modalità definite dalla normativa della Regione e tramite le Province, il finanziamento regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e delle sezioni per bambini da 24 a 36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, non ricomprese nella presente Intesa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1946/2013 del 16.12.2013 relativa all'approvazione di intesa biennale - a.s. 2013/2014 e 2014/2015 tra regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per la programmazione e gestione complessiva delle sezioni per bambini fra i 24-36 mesi (Sezioni Primavera Sperimentali)- Attuazione Accordo Quadro del 1 agosto 2013

VISTO il Decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n.288 prot. 11818 del 2.10.2014 con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico interistituzionale regionale, di cui fanno parte rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, della Regione Emilia-Romagna e di ANCI Emilia-Romagna; al Tavolo Tecnico è assegnato il compito di valutare il permanere delle le condizioni di accesso al finanziamento statale per le “sezioni primavera sperimentali” nel biennio di riferimento (aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015) e di predisporre annualmente, al termine dei lavori, l'elenco dei Servizi Primavera sperimentali che hanno accesso al contributo statale, nonché di proporre l'utilizzo degli eventuali residui;

CONSIDERATO che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, si è in attesa di conoscere in via definitiva la quantificazione delle risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni Primavera da parte del Ministero dell'Istruzione, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale;

CONSIDERATO altresì che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, come indicato in nota del Ministero dell'Istruzione n. 5662 del 24.9.2014, il contributo finanziario a carico del Ministero dell'Istruzione di € 12 mln previsto dal bilancio triennale 2014-2016 dovrà essere confermato dalla prossima legge di stabilità;

VALUTATA la necessità, in attesa delle assegnazioni delle risorse, di provvedere, comunque, alla definizione dell'Intesa regionale, seconda annualità, a.s. 2014/2015 fra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia Romagna, al fine di poter procedere all'emanazione del Bando regionale per l'anno scolastico 2014-2015 relativo alle sezioni primavera sperimentali;

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'offerta dei servizi educativi per bambini in età da 24 a 36 mesi prosegue nel corrente anno scolastico 2014-2015 tramite finanziamenti statali ai servizi di seguito denominati per brevità "sezioni primavera sperimentali". Tali servizi sono aggregati alle attuali strutture delle scuole statali, delle scuole dell'infanzia paritarie o dei nidi d'infanzia, pubblici o privati in convenzione, nel quadro definito dalla normativa regionale citata in premessa.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna in accordo con la Regione Emilia-Romagna, destina alle sezioni primavera sperimentali, di cui all'articolo 1, le risorse economiche da attribuirsi per l'a.s. 2014/2015 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dell'Istruzione, dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale. La presente Intesa è sottoscritta con riserva di effettiva disponibilità di cassa.

Articolo 3

Potranno presentare richiesta di finanziamento per l'a.s. 2014-2015 esclusivamente i gestori delle sezioni primavera sperimentali finanziate con fondi statali (D.D.G. U.S.R. n. 209 del 31.7.2014 prot. 9393) ove permangano le condizioni previste dalla normativa regionale e statale di riferimento, in relazione ai parametri qualitativi e quantitativi indicati:

- rispetto del rapporto alunni educatori previsto dalla normativa regionale e nazionale;
- iscrizione di bambini compresi nella fascia fra 24 (compiuti entro il 31 dicembre e non di età inferiore) e 36 mesi;
- rispetto del numero di bambini per sezione;
- rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -



- dettagliata spiegazione del progetto educativo;
- conformità ai parametri qualitativi richiamati dall'art. 1 dell'Accordo 1 agosto 2013, anche con riferimento alla tipologia di contratti stipulati con il personale docente/educativo e ai titoli di studio posseduti dal personale in servizio nelle sezioni primavera.

I modi ed i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e notificati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'U.S.R. www.istruzioneer.it.

Articolo 4

Alle "sezioni primavera sperimentali" a.s. 2014-2015 saranno erogati contributi commisurati alle fasce indicate nella seguente tabella; tali contributi saranno assegnati in quote proporzionali a quelli erogati nel corso dei precedenti anni scolastici, in relazione all'effettiva assegnazione e disponibilità di cassa:

FASCIA	NUMERO DEI BAMBINI	ORARIO DI FUNZIONAMENTO
1	1 sezione da 15 a 20 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento
2	1 sezione da 15 a 20 bambini	Fino a 6 ore di funzionamento
3	1 sezione da 10 a 14 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento
4	1 sezione da 10 a 14 bambini	fino a 6 ore di funzionamento
5	1 sezione da 5 a 9 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento
6	1 sezione da 5 a 9 bambini	fino a 6 ore di funzionamento

Articolo 5

I Comuni assolvono la fondamentale funzione, definita dalla normativa regionale, di regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa. Ai Comuni si richiede di apporre visto di conferma in calce all'istanza presentata dai gestori. Le domande



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



che perverranno prive del visto di autorizzazione non saranno accolte per l'accesso al finanziamento. I Comuni altresì notificheranno all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali accertamenti negativi in ordine al permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale citata.

Articolo 6

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'Accordo quadro del 1 agosto 2013, i criteri di funzionamento delle "sezioni primavera sperimentali" sono quelli definiti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come di seguito richiamati:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni;
- e) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2013;
- f) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- g) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- h) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere;
- i) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini (10 unità) indicato dall'Accordo Quadro del 1.8.2013 è derogabile per i territori montani ed in relazione a specifiche situazioni territoriali da valutare in sede di Tavolo Tecnico



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



interistituzionale. Per il numero massimo di bambini (20 unità) previsti dall'Accordo Quadro citato non è prevista deroga;

- j) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- k) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- l) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nelle "sezioni primavera sperimentali", contestualmente assicurando il supporto di un coordinatore pedagogico.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 3 lettera c) dell'Accordo quadro del 1 agosto 2013, al Tavolo tecnico interistituzionale è demandato il compito di valutare le richieste di ammissione o di conferma ai finanziamenti per servizi per le sezioni primavera sperimentali per il corrente a.s. 2014-2015, nonché la predisposizione di eventuali iniziative di supporto dell'esperienza e la definizione delle modalità di verifica del permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le "sezioni primavera sperimentali".

Bologna

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Il Direttore Generale STEFANO VERSARI	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche sociali Il Direttore Generale TIZIANO CARRADORI
---	---